

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Riassetto del sistema radiotelevisivo. C. 310-434-436-1343-1372-2486-2913-2919-2965-3035-3043-3098-3106-3184-3274-3286-3303-3447-3454-3567-3588-3689-D, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, e sentenza della Corte Costituzionale n. 466 del 2002 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti riferiti alle parti recanti termini scaduti o di prossima scadenza</i>) ..	13
ALLEGATO 2 (<i>Nota tecnica relativa agli emendamenti 2.1 e 15.2 dei relatori depositata dal rappresentante del Governo</i>)	14
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti riformulati nel corso della seduta</i>)	16
ERRATA CORRIGE	12

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 gennaio 2004. — Presidenza del presidente della IX Commissione Paolo ROMANI indi del presidente della VII Commissione Ferdinando ADORNATO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni Giancarlo Innocenzi.

La seduta comincia alle 9.10.

Riassetto del sistema radiotelevisivo.

C. 310-434-436-1343-1372-2486-2913-2919-2965-3035-3043-3098-3106-3184-3274-3286-3303-3447-3454-3567-3588-3689-D, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, e sentenza della Corte Costituzionale n. 466 del 2002.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri, 21 gennaio 2004.

Paolo ROMANI, *presidente*, avverte che la Conferenza dei presidenti di gruppo, nella riunione di ieri, ha stabilito che l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento in esame sia rinviato a giovedì 29 gennaio 2004. Le Commissioni proseguiranno l'esame degli emendamenti, oltre che nella seduta odierna, in quella di martedì 27 gennaio, in modo da procedere al conferimento del mandato ai relatori entro mercoledì 28 gennaio.

Avverte, inoltre, che sono stati presentati ulteriori emendamenti dei relatori, riferiti alle parti del provvedimento recanti termini scaduti o di prossima scadenza (*vedi allegato 1*).

Infine, avverte che il Governo ha depositato una nota tecnica relativa agli emendamenti dei relatori riferiti agli articoli 2 e 15 (*vedi allegato 2*), secondo quanto richiesto nella seduta di ieri da alcuni dei deputati intervenuti nel dibattito sull'emendamento 2.1.

Il sottosegretario Giancarlo INNOCENZI, nell'illustrare i contenuti della nota tecnica, dopo aver evidenziato che la genericità di alcune voci discende in parte da elementi oggettivi, evidenzia partitamente le differenze tra la delimitazione del sistema integrato delle comunicazioni (SIC) contenuta nel testo rinviato dal Capo dello Stato e quella proposta con gli emendamenti dei relatori, sottolineando come essa comporti sicuramente una significativa riduzione delle risorse economiche ad esso complessivamente riferibili. Elenca, tra l'altro, le « voci » economiche che il nuovo testo eliminerebbe dal SIC.

Giorgio PANATTONI (DS-U) ritiene che alcune delle voci del SIC che si pretende siano eliminate, non sono in realtà comprese neanche nel testo rinviato alle Camere. Apparirebbe perciò più opportuno dire che esse non vengono considerate. Chiede inoltre chiarimenti in ordine al senso letterale della previsione che sono esclusi dal SIC gli « investimenti distributivi » nei settori radiotelevisivo e cinematografico. Poco chiara appare altresì la formula « investimenti realizzati ... in forme di pubblicità ». Occorrerebbe inoltre individuare le modalità di valutazione dei ricavi delle società che svolgono attività sia in comparti ricompresi nel SIC, sia in comparti ad esso estranei, ma comunque contigui.

Il sottosegretario Giancarlo INNOCENZI, dopo aver sottolineato che si è registrato un ampio ventaglio di opinioni in ordine a cosa fosse effettivamente compreso nel SIC, sottolinea che in ogni caso le modifiche che si propone di introdurre sono volte non solo ad eliminare alcune voci, ma anche a ridurre al minimo il margine di indeterminatezza dei vari richiami, conformemente a quanto richiesto anche nel messaggio di rinvio. Chiarisce quindi che, laddove si fa riferimento agli « investimenti distributivi » si intende semplicemente richiamare la stessa attività di distribuzione.

Paolo ROMANI, *presidente relatore per la IX Commissione*, rileva che, più in

generale, il termine « investimenti » è utilizzato nella nota tecnica come equivalente al termine « spese ». Quanto alla questione delle società che operano sia in settori compresi nel SIC che in settori contigui, chiarisce che si procederà individuando distintamente i ricavi relativi a ciascun settore, considerando ovviamente solo quelli che rientrano effettivamente nel SIC.

Giorgio PANATTONI (DS-U) ritiene che ulteriori chiarimenti siano necessari in relazione alla delicata questione degli « interscambi » all'interno del SIC, che determina una doppia contabilizzazione di voci, con un conseguente sovradimensionamento del SIC stesso, e quindi un significativo indebolimento dell'efficacia dei limiti *antitrust* ad esso riferiti. Ritiene che su questo specifico punto sarebbe utile un'integrazione della nota depositata dal Governo.

Il sottosegretario Giancarlo INNOCENZI si riserva di fornire tali integrazioni, sulla base di un opportuno approfondimento.

Paolo ROMANI, *presidente relatore per la IX Commissione*, sottolinea, in ogni caso, che è del tutto chiaro che l'intento della nuova formulazione è proprio quello di fare riferimento ai soli ricavi finali di determinate attività, eliminando quindi ogni possibile « duplicazione » delle voci.

Giorgio PANATTONI (DS-U) ritiene che su questo punto rimangano evidenti margini di ambiguità; cita, come esempio in tal senso, la voce relativa alla trasmissione di pubblicità nei cinema.

Giuseppe GIULIETTI (DS-U) chiede che il Governo chiarisca come intenda intervenire, anche al di fuori del provvedimento in esame, al fine di tutelare le imprese di produzione operanti nel settore della *fiction* e negli altri settori produttivi minori, per i quali, a suo modo di vedere, sono necessari specifici e tempestivi interventi.

Esprimendo apprezzamento per la disponibilità mostrata nella redazione della nota tecnica, chiede al Governo ulteriori chiarimenti in ordine all'effettivo ammontare del SIC e alle modalità di calcolo dello stesso. Osserva, al riguardo, che nelle quantificazioni riferite dagli organi di stampa si riscontrano differenze significative, tra 32 miliardi di euro e, addirittura, 65 miliardi di euro.

Pone altresì la questione delle telepromozioni, richiamando in proposito un articolo apparso sul *Corriere della sera* di oggi, secondo il quale l'articolo 15, comma 7, nell'escludere le telepromozioni dal computo dei « tetti » di affollamento pubblicitario fissati dalla c.d. « legge Mammì », interverrebbe solo sulle norme relative agli operatori privati – e quindi a Mediaset – e non anche su quelle applicabili alla RAI. In questo modo, al danno derivante in generale dall'ampliamento degli spazi pubblicitari radiotelevisivi, si aggiungerebbe quello di un ulteriore intervento di favore per il solo gruppo Mediaset. Chiede al Governo se tale preoccupazione sia fondata, e in che modo si possa eventualmente porre rimedio a questa grave distorsione.

Il sottosegretario Giancarlo INNOCENZI, dopo aver precisato che si riserva di fornire successivamente i chiarimenti richiesti in ordine alle ultime due questioni poste dal deputato Giulietti, riconosce, in relazione alla questione della *fiction*, che il Governo si stia muovendo con qualche ritardo, dovuto essenzialmente alla non chiara ripartizione delle competenze ministeriali in materia di prodotti audiovisivi. Annuncia peraltro l'intenzione dei Ministeri interessati, quello delle comunicazioni e quello per i beni e le attività culturali, di attivare al più presto un tavolo di confronto con gli operatori del settore – segnatamente, l'ANICA e l'APT –, al fine di giungere quanto prima alla definizione di un provvedimento *ad hoc* sul settore audiovisivo. Ritiene che tale provvedimento potrà essere presentato alle Camere in tempi ragionevoli.

Paolo ROMANI, *presidente relatore per la IX Commissione*, alla luce del dibattito fino a qui svolto, propone di accantonare l'emendamento 2.1 dei relatori e i successivi emendamenti riferiti all'articolo 2.

Le Commissioni concordano.

Paolo ROMANI, *presidente relatore per la IX Commissione*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 5.9 dei relatori.

Il sottosegretario Giancarlo INNOCENZI esprime parere favorevole sull'emendamento 5.9.

Le Commissioni approvano l'emendamento 5.9.

Paolo ROMANI, *presidente relatore per la IX Commissione*, prima di passare all'espressione del parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 15, ricorda che nella seduta di ieri l'ammissibilità di alcuni emendamenti è stata subordinata alla loro riformulazione. Chiede pertanto se i presentatori di tali emendamenti intendano riformularli nel senso ieri indicato.

Andrea COLASIO (MARGH-U) riformula gli emendamenti 15.51, 15.9 e 28.2, di cui è primo firmatario, nel senso indicato dalla Presidenza (*vedi allegato 3*).

Carlo ROGNONI (DS-U) riformula l'emendamento 15.35 e l'articolo aggiuntivo 23.02, di cui è primo firmatario, nel senso indicato dalla Presidenza (*vedi allegato 3*).

Paolo ROMANI, *presidente relatore per la IX Commissione*, raccomanda l'approvazione degli emendamenti 15.1 e 15.2 dei relatori ed esprime parere favorevole sugli identici emendamenti De Laurentiis 15.6, Boato 15.3 e Butti 15.4. Si riserva di esprimere successivamente il parere sugli identici emendamenti Giuseppe Gianni 15.7, Lusetti 15.47 e Mazzuca Poggiolini 15.48, nonché sugli emendamenti Colasio 15.30 e 15.31, che trattano una questione su cui è in corso un approfondimento.

Annuncia parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il sottosegretario Giancarlo INNOCENZI concorda con il relatore per la IX Commissione.

Giuseppe GIULIETTI (DS-U), nell'illustrare l'emendamento 15.10, di cui è primo firmatario, ne raccomanda l'approvazione, sottolineando che l'intento della sua proposta è quello di ribadire la disciplina della c.d. « legge Maccanico » anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale. Al proposito, invita con forza la maggioranza a non sottrarre la questione del pluralismo radiotelevisivo al libero e aperto confronto politico, per rimettere nuovamente la soluzione delle distorsioni della situazione italiana nelle mani della Corte costituzionale. Il provvedimento in esame, senza radicali modifiche, dovrà infatti essere inevitabilmente sottoposto al vaglio di costituzionalità della Consulta. Tale atteggiamento, al di là di limitati benefici nell'immediato, produrrà alla fine grave danno allo stesso gruppo Mediaset, i cui interessi si intendono tutelare. Ritiene che si dovrebbe superare l'attuale contrapposizione frontale tra la maggioranza e l'opposizione, per aprire una nuova fase del confronto politico su un tema di cruciale rilevanza per tutto il paese.

Richiamato il dibattito che si sta svolgendo al Senato sul decreto-legge n. 352 del 2003 e le divergenze emerse all'interno della maggioranza, auspica che la materia del sistema radiotelevisivo non sia oggetto di trattativa nell'ambito della verifica di Governo. Pavea, poi, che la polemica continua e sempre più accesa tra RAI e Mediaset metta a rischio la credibilità della cosiddetta « TV generalista », e quindi la stabilità di un settore industriale importantissimo, che dà occupazione a moltissime persone. Auspica pertanto che abbia termine l'attuale regime di duopolio, che RAI e Mediaset cedano le frequenze analogiche che detengono in eccesso, che collaborino tra loro e con il mondo della carta stampata per lo sviluppo del paese.

Ricorda che ovunque in Europa il servizio pubblico radiotelevisivo è indipendente dal Governo e che, in particolare, la BBC è costituita in fondazione. Ritiene che assicurare al concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo autonomia e limitare a due le concessioni televisive nazionali in tecnica analogica di cui può essere titolare un singolo soggetto privato, ferma la libertà di espandersi nella direzione delle nuove tecnologie di trasmissione, non recherebbe danno a nessuno e, smantellando l'attuale duopolio, gioverebbe al paese.

Ettore ROSATO (MARGH-U) si dichiara favorevole all'emendamento 15.10, ritenendo che la sua approvazione garantirebbe una adeguata valorizzazione del pluralismo informativo e una maggiore qualità del sistema radiotelevisivo a beneficio di tutti i cittadini.

Ritiene che le proposte emendative dei relatori in ordine al SIC e alla disciplina ad esso applicabile non diano risposte soddisfacenti in ordine alla controversa questione delle frequenze eccedenti. Sottolinea, al riguardo, che solo affrontando in modo serio tale problematica si possono creare le premesse per dare spazio, nel panorama informativo, a quei soggetti che, seppur titolari di diritti oramai acquisiti, subiscono costantemente una grave menomazione dei medesimi.

Sottolinea che l'esperienza degli altri paesi europei dimostra come solo la corretta applicazione di norme volte ad assicurare condizioni eque e trasparenti nell'accesso alle frequenze trasmissive da parte di una pluralità di soggetti garantisca l'effettività del pluralismo. Sarebbe pertanto opportuno allinearsi al panorama europeo, superando l'anomalo assetto duopolistico del sistema radiotelevisivo italiano.

Appare inoltre necessario, a suo avviso, creare premesse chiare e definite per l'avvio definitivo del sistema digitale. Condivide infatti l'opinione che il digitale terrestre sia lo strumento più idoneo per garantire nel futuro il pluralismo nel panorama radiotelevisivo; a tal fine, peraltro,

è necessario evitare di riprodurre nel nuovo sistema l'attuale situazione di duopolio.

Concludendo, ribadisce il suo giudizio positivo sull'emendamento in esame, ritenendo che le norme in esso contenute siano le più adatte per tutelare la concorrenzialità del mercato radiotelevisivo, impedendo la costituzione di posizioni dominanti, e il pluralismo del sistema informativo.

Giorgio PANATTONI (DS-U), nel ribadire il suo profondo dissenso in ordine al provvedimento in titolo, sottolinea che esso non garantisce adeguate condizioni di pluralismo. In particolare, ritiene grave la mancata definizione di criteri rigorosi per garantire il pluralismo e tutelare la concorrenza nella delicata fase di transizione dall'analogico al digitale: attraverso una serie di *escamotages* e artifici assolutamente esecrabili, si ottiene il risultato di consolidare e perpetuare nel futuro la situazione di duopolio attualmente esistente.

Ritiene inoltre che il provvedimento non preveda strumenti idonei a garantire l'effettiva attuazione delle sue prescrizioni di principio, in ordine alla necessità di assicurare la realizzazione del pluralismo culturale ed informativo. Si riferisce, in particolare, all'inadeguatezza dei poteri di intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel caso in cui constatati, al termine della sua attività di verifica, da esplicitarsi peraltro entro limiti temporali ormai imminenti, un insufficiente sviluppo dell'utenza dei programmi digitali via cavo e via satellite. Le norme proposte dal Governo e dalla maggioranza non prevedono rimedi efficaci a tale situazione, e, in via di fatto, le reti eventualmente in eccedenza potranno continuare a trasmettere sulle frequenze terrestri, perpetuando così quella fase transitoria, che non garantisce la realizzazione del principio del pluralismo informativo, che rappresenta uno degli imperativi ineludibili emergenti dalla giurisprudenza costituzionale in materia.

Concludendo, sottolinea la necessità di prevedere meccanismi chiari e definiti per evitare un prolungamento indefinito della fase transitoria: solo con il suo superamento possono crearsi le condizioni per un effettivo ampliamento delle opportunità di ingresso nel mondo dell'informazione dei molti nuovi soggetti che potrebbero essere interessati a farlo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Giulietti 15.10.

Andrea COLASIO (MARGH-U), pur apprezzando lo sforzo di analisi del Governo in ordine alla definizione del SIC, ritiene che non siano state fornite risposte idonee a dissipare le preoccupazioni in ordine alle esigenze di effettiva tutela del pluralismo. Così come delineato nelle proposte emendative del relatore, il SIC, a suo avviso, rimane una banale e poco rilevante fotografia dell'interrelazione tra mercati eterogenei ed appare quindi inadeguato a contenere il potere di mercato delle imprese più grandi, non potendosi sulla sua base riscontrare alcuna posizione dominante. Soltanto una definizione del SIC scientificamente fondata e che faccia riferimento alla sostituibilità dei beni in mercati contigui può garantire l'efficacia dei limiti *antitrust* che vengono proposti.

Ritiene peraltro anomalo e singolare che le imprese fonografiche e librerie, espunte dal SIC nella parte definitoria, siano poi invece paradossalmente riconsiderate nel computo dei ricavi del medesimo sistema. Ciò, a suo avviso, conferma le ambiguità sottese alla vaga e indeterminata definizione del SIC. Proprio tale indeterminazione rischia altresì di creare notevole confusione nella contabilità dei punti di vendita misti, dovendo procedere i medesimi ad una difficoltosa operazione di scorporo delle varie voci attinenti al loro bilancio.

Più in generale, ritiene che le proposte emendative dei relatori attinenti agli articoli 2 e 15 non garantiscano la realizzazione di un sistema effettivamente competitivo, non correggendo le gravi distorsioni esistenti nel paese. Ritiene partico-

larmente grave il mancato rispetto degli indirizzi tracciati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di informazione. Grave è, a suo avviso, la mancata soluzione della problematica attinente alle reti eccedenti e la mancanza di una individuazione precisa e rigorosa del termine finale della fase transitoria, che potrebbe quindi continuare ad avere una durata illimitata. In sostanza le proposte emendative del relatore, a suo giudizio, non sciolgono i nodi cruciali della questione, e non sono perciò in grado di garantire la libertà e il pluralismo informativo e culturale.

Tanto premesso, passa ad illustrare le finalità dell'emendamento 15.51 in esame, di cui è primo firmatario e di cui raccomanda l'approvazione. Le profonde modifiche che con esso si propongono sono volte a garantire, nel panorama informativo italiano che nel futuro sarà indubbiamente caratterizzato da sensibili mutamenti tecnologici, l'accrescimento della logica concorrenziale e conseguentemente il rispetto essenziale e irrinunciabile del principio del pluralismo nell'informazione.

In sostanza, l'emendamento 15.51, rifacendosi ai limiti *antitrust* definiti nella cosiddetta « legge Maccanico », pone precise regole dirette a garantire un adeguato sistema concorrenziale in materia di comunicazione, con l'obiettivo di riportare il nostro paese in linea con quanto già avviene da tempo in tutte le democrazie liberali europee.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Colasio 15.51 (*seconda versione*) e 15.9 (*seconda versione*), Giulietti 15.8, e Colasio 15.11, 15.13, 15.12 e 15.49.

Carlo ROGNONI (DS-U), nel raccomandare l'approvazione del proprio emendamento 15.14, esprime il suo totale dissenso in ordine al provvedimento in esame, ritenendolo inadeguato a garantire il pluralismo. Da questo punto di vista, il provvedimento continua a presentare gravi profili di incostituzionalità, ed è destinato a risolversi in un danno per la stessa impresa i cui interessi si intende tutelare.

Particolarmente gravi sono, a suo avviso, la mancata definizione compiuta e organica della fase di transizione dall'analogico al digitale e l'aggiramento della questione relativa alle telepromozioni. Quest'ultima materia, in particolare, è stata giudicata, in modo a suo avviso del tutto incomprensibile, come non riconducibile al messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica, mentre esso fa espresso e inequivocabile riferimento alla necessità di non penalizzare ulteriormente la stampa nella ripartizione delle risorse pubblicitarie. Si è voluto così sottrarre al confronto parlamentare, ricorrendo a un'interpretazione forzata e insostenibile delle norme del regolamento della Camera, una materia della massima importanza ai fini della tutela del pluralismo dell'informazione.

Richiama quindi altre problematiche cruciali, quali la definizione quantitativa del SIC e quella delle frequenze eccedenti, che non trovano risposta nel provvedimento della maggioranza. In relazione al dibattito sulla disciplina *antitrust* nel settore televisivo, sottolinea la necessità di tenere distinti i criteri applicabili ai soli fini della tutela della concorrenza da quelli relativi alla tutela del pluralismo: mentre nel primo caso è sufficiente garantire che sia evitato un abuso della posizione dominante eventualmente raggiunta da un'impresa, nel secondo caso — come ribadito dalla stessa Corte costituzionale — è necessario impedire la stessa costituzione di posizioni dominanti che, data la delicatezza del settore per la vita democratica del paese, rappresentano in ogni caso un pericolo da evitare.

Concludendo, ribadisce che la maggioranza sta affrontando le questioni poste dal messaggio del Presidente della Repubblica in modo riduttivo e miope: era doveroso, a suo giudizio, riesaminare tutte le parti del provvedimento non in linea con la giurisprudenza costituzionale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Rognoni 15.14, Colasio 15.16, Grignaffini 15.15, e Colasio 15.18 e 15.17.

Giorgio PANATTONI (DS-U) chiede chiarimenti in ordine alle finalità dell'emendamento 15.1 dei relatori.

Paolo ROMANI, *relatore per la IX Commissione*, chiarisce che l'emendamento mira a migliorare la formulazione del testo, garantendone la necessaria omogeneità terminologica.

Giorgio PANATTONI (DS-U) ritiene che sarebbe opportuno sostituire l'espressione « risorse complessive » con « ricavi consolidati », invece che con « ricavi complessivi ». Si impedirebbe in tal modo qualsiasi possibile equivoco circa la necessità di evitare « duplicazioni » nella quantificazione delle risorse del SIC.

Paolo ROMANI, *relatore per la IX Commissione*, ritiene che il testo proposto vada esattamente nella direzione richiesta dal deputato Panattoni. Il riferimento ai ricavi « consolidati » sarebbe anzi, a suo avviso, più ampio rispetto a quello ai ricavi « complessivi ».

Le Commissioni approvano l'emendamento 15.1 dei relatori.

Andrea COLASIO (MARGH-U), nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento 15.19, di cui è primo firmatario, sottolinea che con esso ci si propone, fermo restando il dissenso sulla definizione di SIC, di fare chiarezza in ordine alle perplessità emerse nel corso della discussione; in particolare ricorda che il presidente dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, nell'ambito delle audizioni informali svolte dalle Commissioni, ha rilevato come la soglia del 20 per

cento su un insieme eterogeneo di mercati non contigui non garantisca il conseguimento dell'obiettivo *antitrust* che la norma si propone. Per raggiungere tale obiettivo, garantendo così il necessario pluralismo, è necessario riferire il limite del 20 per cento a tutti i singoli mercati che il provvedimento fa confluire nel SIC.

Giorgio PANATTONI (DS-U) chiede che si valuti l'opportunità di accantonare l'emendamento 15.19, che è strettamente connesso al tema dell'emendamento 2.1, già accantonato.

Paolo ROMANI, *presidente relatore per la IX Commissione*, non ritiene che sussista tale esigenza.

Le Commissioni respingono l'emendamento Colasio 15.19.

Giorgio PANATTONI (DS-U) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Giuseppe Gianni 15.5, di cui intende raccomandare l'approvazione.

Paolo ROMANI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di martedì 27 gennaio 2004.

La seduta termina alle 10.55.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 21 gennaio 2004, a pagina 139, prima colonna, alla ventiseiesima riga, nonché alla ventisettesima riga, la parola: « milioni » è sostituita dalla seguente: « miliardi ».

ALLEGATO 1

Riassetto del sistema radiotelevisivo (C. 310 e abb. – D).**EMENDAMENTI RIFERITI ALLE PARTI RECANTI TERMINI
SCADUTI O DI PROSSIMA SCADENZA**

ART. 7.

Al comma 17, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:

il pagamento delle sanzioni amministrative così ridotte dovrà avvenire entro i trenta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge. Qualora l'importo dovuto sia superiore a 5.000 euro, potrà essere corrisposto in tre rate bimestrali, la prima delle quali con scadenza nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. 100. I Relatori.

ART. 17.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: e « per l'anno 2003 », è stabilito in tremila ore per le trasmissioni televisive in chiaro e in altrettante ore per le trasmissioni radiofoniche.

17. 100. I Relatori.

ART. 20.

Al comma 10, sostituire le parole: a decorrere dal 28 febbraio 2004 con le seguenti: il novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita, effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 3.

20. 100. I Relatori.

ART. 21.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

21. 100. I Relatori.

Al comma 3, sostituire le parole: il 31 gennaio 2004 con le seguenti: quattro mesi dalla data di completamento della fusione per incorporazione di cui al comma 1.

21. 101. I Relatori.

ALLEGATO 2

Riassetto del sistema radiotelevisivo (C. 310 e abb. - D).**NOTA TECNICA RELATIVA AGLI EMENDAMENTI 2.1 E 15.2 DEI RELATORI DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

Gli emendamenti modificativi del SIC, che seguono i rilievi mossi dal Presidente della Repubblica nel messaggio di rinvio alle Camere, perseguono un duplice obiettivo:

specificare e delineare i settori di attività attinenti alla comunicazione in cui è articolato il SIC;

rendere più omogenei i fattori del SIC limitandone la entità economica.

In questa prospettiva, il nuovo testo della lettera g) dell'articolo 2 definisce in linea generale le attività anziché le imprese del SIC, mentre l'articolo 15 comma 3 determina con precisione i ricavi sulla base dei quali calcolare il limite del 20 per cento, eliminando ogni incertezza che il generico richiamo ai settori dell'articolo 2 lettera g) poteva ingenerare.

Rispetto al testo di legge approvato il 2 dicembre i ricavi del SIC subiscono le seguenti variazioni:

è stata eliminata la voce dell'editoria libraria;

è stata eliminata la voce generica di « vendita di beni, servizi e abbonamenti relativi ai settori indicati alla lettera g) », sostituita dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici, inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, agenzie di stampa, annuari, editoria elettronica e Internet, utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico;

è stata eliminata la voce relativa al settore fonografico;

sono stati specificati e limitati gli investimenti di enti ed imprese in attività finalizzate alla promozione dei propri prodotti o servizi, ora circoscritti alla sola pubblicità diretta ed alla diffusione del prodotto al punto vendita;

sono stati eliminati i riferimenti alla produzione di programmi sia televisivi, compresi gli spot, che cinematografici.

Segue una tabella comparativa.

DIFFERENZE TRA LA PRECEDENTE FORMULAZIONE E LA NUOVA FORMULAZIONE SULLA BASE DEI DIVERSI SETTORI ECONOMICI RICOMPRESI NEL SIC E LE RELATIVE VOCI INDIVIDUATE NEL SUCCESSIVO ARTICOLO 15

<i>Precedente</i>	<i>Attuale</i>	<i>Approfondimenti e differenze</i>
le imprese radiotelevisive e quelle di produzione e di distribuzione, qualunque ne sia la forma tecnica, di contenuti per programmi televisivi o radiofonici	radio e televisione	Sono riconsiderati tutti i fattori economici che concorrono a determinare i fatturati televisivi e radiofonici (es. pubblicità, canone, televendite, contributi, abbonamenti pay) e sono eliminati tutti gli investimenti produttivi, realizzativi e distributivi dei diversi programmi radiofonici e televisivi
le imprese dell'editoria quotidiana, periodica	stampa quotidiana e periodica editoria annuaristica	Sono considerati tutti i fattori che concorrono a determinare i fatturati delle imprese dell'editoria quotidiana, periodica e annuaristica (es. pubblicità, vendite, abbonamenti, inserzioni, allegati commercializzati ai giornali, come libri, cd, cassette, agenzie stampa, ecc.)
elettronica, anche per il tramite di Internet	ed elettronica anche per il tramite di Internet	Sono considerati tutti i fattori che concorrono a determinare i fatturati delle imprese che operano nel settore dell'editoria elettronica (pubblicità, vendite e abbonamenti) e di Internet (es. pubblicità, vendite e abbonamenti per utilizzo di dati e contenuti)
libreria		Sono eliminati i ricavi relativi all'editoria libraria
le imprese di produzione e distribuzione, anche al pubblico finale, delle opere cinematografiche	Cinema	Sono considerati i fattori che concorrono a determinare i fatturati delle imprese cinematografiche in relazione alle diverse fruizioni del pubblico (es. biglietti sala, home video vendita e noleggio, pubblicità) e sono eliminati tutti gli investimenti produttivi, realizzativi e distributivi delle opere cinematografiche
le imprese fonografiche		Sono eliminati i ricavi relativi alle imprese fonografiche
le imprese di pubblicità, quali che siano il mezzo o le modalità di diffusione	pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni	Sono considerati tutti gli investimenti realizzati dalle aziende in forme di pubblicità differenti da quelle precedentemente elencate (radio, tv, stampa, tra cui la pubblicità esterna come le affissioni, ecc.) e proprie della cosiddetta « area allargata » tradizionalmente considerata in pubblicità (es. sponsorizzazioni, iniziative al punto vendita, pubblicità diretta, ecc.), e sono eliminati tutti gli investimenti produttivi, realizzativi e distributivi dei prodotti pubblicitari.

ALLEGATO 3

Riassetto del sistema radiotelevisivo (C. 310 e abb. - D).**EMENDAMENTI RIFORMULATI NEL CORSO DELLA SEDUTA**

ART. 15.

Sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:

1. L'emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analogica è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249. All'articolo 2, comma 6, della medesima legge è soppresso il secondo periodo. All'articolo 2, comma 8, lettera *d*), della medesima legge le parole: « destinata al consumo delle famiglie » sono sostituite dalle seguenti: « destinata al consumo ». In nessun caso un soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica.

2. Dalla data di completamento della transizione del sistema in tecnica analogica a quello in tecnica digitale uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di licenze che consentano di diffondere più del 15 per cento del totale dei programmi televisivi irradiati su radiofrequenze terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale. Ai fini della individuazione di posizioni dominanti e di posizioni di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

3. I titolari di concessioni televisive nazionali che controllano una quota pari al 20 per cento o superiore delle risorse economico-finanziarie del settore televisivo via etere terrestre in tecnica analogica non possono controllare, direttamente o

indirettamente, quotidiani ed emittenti radiofoniche.

4. Le concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali in tecnica analogica ovvero per emittenti in tecnica digitale che non superino il 20 per cento dei proventi come descritti all'articolo 2, comma 8, lettera *a*), secondo periodo, della legge 31 luglio 1997 n. 249, possono raccogliere pubblicità anche per emittenti radiotelevisive locali di cui non siano controllanti, da cui non siano controllate o con esse collegate, ai sensi dell'articolo 2, 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

15. 51. (*seconda versione*). Colasio, Gentiloni Silveri, Carra, Luseti, Maccanico, Pasetto, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:

1. L'emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analogica è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249. All'articolo 2, comma 6, della medesima legge, è soppresso il secondo periodo. All'articolo 2, comma 8, lettera *d*), della medesima legge, le parole: « destinata al consumo delle famiglie » sono sostituite dalle seguenti: « destinata al consumo ». In nessun caso un soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica.

2. Dalla data di completamento della transizione dal sistema in tecnica analogica a quello in tecnica digitale uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di licenze che consentano di diffondere più del 15 per cento del totale dei programmi televisivi irradiati su radiofrequenze terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale. Ai fini della individuazione di posizioni dominanti e di posizioni di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

3. I destinatari di concessioni televisive nazionali che controllano una quota pari al 20 per cento o superiore delle risorse economico-finanziarie del settore televisivo via etere terrestre in tecnica analogica non possono controllare, direttamente o indirettamente, quotidiani ed emittenti radiofoniche.

4. Le concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali in tecnica analogica ovvero per emittenti in tecnica digitale che non superino il 20 per cento dei proventi come descritti all'articolo 2, comma 8, lettera a), secondo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, possono raccogliere pubblicità anche per emittenti radiotelevisive locali di cui non siano controllanti, da cui non siano controllate o con esse collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 15 con la seguente: (Divieto di posizioni dominanti. Disposizioni in materia pubblicitaria).

15. 9. (seconda versione). Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tucillo, Boccia.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Nessun soggetto né direttamente né tramite società qualificabili come controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18 della legge 31 luglio 1997, n. 249 può superare il 30 per cento nella raccolta delle risorse complessive del mercato nazionale della pubblicità in tutte le forme, qualunque siano i mezzi e le modalità della diffusione e chiunque ne sia il destinatario, includendo la raccolta per conto terzi.

15. 35. (seconda versione). Rognoni, Giuliotti, Tocci, Mazzarello.

ART. 25.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. I soggetti richiedenti l'abilitazione alla sperimentazione che sono titolari di più di una concessione televisiva, ovvero di concessioni e di autorizzazione soggetta ai medesimi obblighi della concessione ai sensi dell'articolo 3, commi 6 e 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, all'atto della richiesta della abilitazione devono impegnarsi a riservare all'interno del proprio blocco di diffusione pari opportunità e comunque almeno il 40 per cento della capacità trasmissiva, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, per la sperimentazione da parte di soggetti non abilitati che non siano società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della citata legge n. 249 del 1997, con il richiedente ovvero con altri soggetti già abilitati, che abbiano richiesto l'abilitazione o che siano concessionari e non abbiano ancora richiesto l'abilitazione.

12-ter. I soggetti richiedenti l'abilitazione alla sperimentazione all'atto della richiesta della abilitazione devono precisare le tipologie di programmi che intendono diffondere in via sperimentale specificando se viene diffusa replica di programmi autorizzati via cavo e via satellite ovvero replica di programmi irradiati legittimamente da emittenti terrestri ovvero

nuovi programmi oggetto di autorizzazione, in ambito nazionale o locale, per la fornitura dei programmi televisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su radiofrequenze terrestri.

12-quater. L'Autorità, su istanza del richiedente, prevede, nel rilasciare l'abilitazione, un periodo non superiore a sei mesi di prove tecniche, durante il quale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

12-quinquies. L'abilitazione è rilasciata esclusivamente per le radiofrequenze previste dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze in tecnica digitale.

25. 30. (*ex 23. 02*). Rognoni, Grignaffini, Panattoni.

ART. 28.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: « e 15, commi da 1 a 7 ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera f).

28. 2. (*seconda versione*). Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.